

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238.

- Art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 4 inserimento dell'articolo 04 nel decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 5 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 6 modifiche dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 7 modifiche all'articolo 6 del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 8 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 9 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 10 abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 11 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 12 inserimento degli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater nel decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 13 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 14 inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 15 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 16 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 17 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 18 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 19 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 20 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 21 sostituzione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 22 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 23 inserimento dell'articolo 20 bis nel decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 24 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 25 modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 26 sostituzione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 27 sostituzione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 28 inserimento dell'articolo 24 bis nel decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 29 sostituzione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
- Art. 30 inserimento del Capo III bis nel decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 31 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
Art. 32 abrogazione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 238/2016
Art. 33 disposizioni transitorie
Art. 34 sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Art. 35 entrata in vigore
Allegato A sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato B sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato C sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato D sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato E sostituzione dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato F sostituzione dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato G sostituzione dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato H sostituzione dell'allegato H al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato I sostituzione dell'allegato I al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato L sostituzione dell'allegato L al decreto del Presidente della Regione 238/2016
Allegato M sostituzione dell'allegato M al decreto del Presidente della Regione 238/2016

art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole <<e di liquidazione>>, sono soppresse;
- b) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Dopo la lettera e) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è aggiunta la seguente:

<<e bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 4 inserimento dell'articolo 04 nel decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Prima dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 04 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge:

a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis e 28, comma 2, della legge;

b) gli enti locali e i soggetti che organizzano festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e premi prevalentemente nel settore del teatro amatoriale, del folclore e dell'attività musicale bandistica, finanziati attraverso le convenzioni ed il regolamento disciplinati dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola <<festival>> sono inserite le seguenti <<fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04>>;

b) all'alinea del comma 2, la parola <<desumibile>> è soppressa;

c) all'alinea del comma 2, dopo le parole <<ad almeno 3000>> sono inserite le seguenti <<all'anno>>;

d) all'alinea del comma 2, dopo la parola <<edizione>> sono inserite le seguenti <<con la medesima denominazione e modalità organizzativa>>;

e) alla lettera e) del comma 2, le parole <<personale retribuito con voucher>> e le parole <<Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile>> sono soppresse;

f) al comma 4, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 6 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<festival multidisciplinari,>> sono inserite le seguenti <<fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04>>;

b) all'alinea del comma 2, la parola <<desumibile>> è soppressa;

c) all'alinea del comma 2, dopo le parole <<ad almeno 5000>> sono inserite le seguenti <<all'anno>>;

d) all'alinea del comma 2, dopo la parola <<edizione>> sono inserite le seguenti <<con la medesima denominazione e modalità organizzativa>>;

e) alla lettera e) del comma 2 le parole <<personale retribuito con voucher>> e le parole <<Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile>> sono soppresse;

f) al comma 4, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 7 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola <<rassegne>> sono inserite le seguenti <<fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04>>;
- b) all'alinea del comma 2, la parola <<desumibile>> è soppressa;
- c) all'alinea del comma 2, dopo le parole <<ad almeno 2000>> sono inserite le seguenti <<all'anno>>;
- d) all'alinea del comma 2, dopo la parola <<edizione>> sono inserite le seguenti <<con la medesima denominazione e modalità organizzativa>>;
- e) alla lettera f) del comma 2, le parole <<personale retribuito con voucher>> e le parole <<Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile>> sono soppresse;
- f) al comma 4, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 8 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole <<attività concertistiche>> sono inserite le seguenti <<fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04>>;
- b) all'alinea del comma 2, la parola <<desumibile>> è soppressa;
- c) all'alinea del comma 2, dopo le parole <<ad almeno 2000>> sono inserite le seguenti <<all'anno>>;
- d) all'alinea del comma 2, dopo la parola <<edizione>> sono inserite le seguenti <<con la medesima denominazione e modalità organizzativa>>;
- e) alla lettera d) del comma 2, le parole <<personale retribuito con voucher>> e le parole <<Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile>> sono soppresse.
- f) al comma 4, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 9 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola <<premi>> sono inserite le seguenti <<fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04>>;
- b) all'alinea del comma 2, dopo la parola <<edizione>> sono inserite le seguenti <<con la medesima denominazione e modalità organizzativa>>;
- c) alla lettera c) del comma 2, la parola <<annuale>> è soppressa.
- d) alla lettera e) del comma 2, le parole <<personale retribuito con voucher>> e le parole <<Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile>> sono soppresse;
- e) al comma 4, la parola <<liquidazione>>, è sostituita dalla seguente <<erogazione>>.

art. 10 abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

art. 11 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Il medesimo soggetto può presentare al massimo due domande di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più di due domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, e 8;

b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A, unitamente al curriculum vitae del direttore artistico, ove previsto;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;

e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 25 bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione

dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 12 inserimento degli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater nel decreto nel Presidente della Regione 238/2016

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 10 bis presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, e 8, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e bis).

Art. 10 ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8;
- b) presentate in numero di tre o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
- c) prive dei documenti indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e b) e comma 4;
- d) prive di procura firmata;
- e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10 bis, comma 1;
- f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 10 bis, comma 2;
- g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 10 quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.>>.

art. 13 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole <<di incentivo e commissione di valutazione>>, sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.>>;

c) al comma 2, le parole <<di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo, e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1>> sono soppresse;

d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

art. 14 inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis commissione di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;

c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Conservatori del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.>>.

art. 15 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C>> sono sostituite dalle seguenti <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C>>;

b) al comma 3, la parola <<70>> è sostituita dalla seguente <<80>>.

art. 16 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E>> sono sostituite dalle seguenti <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D ed E>>;

b) al comma 3, la parola <<70>> è sostituita dalla seguente <<80>>.

art. 17 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G>> sono sostituite dalle seguenti: <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G>>;

b) al comma 3, la parola <<75>> è sostituita dalla seguente <<85>>.

art. 18 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I>> sono sostituite dalle seguenti: <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I>>;

b) al comma 3, la parola <<70>> è sostituita dalla seguente <<80>>.

art. 19 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato L, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato M>> sono sostituite dalle seguenti: <<e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati L e M>>;

b) al comma 3, la parola <<60>> è sostituita dalla seguente <<70>>.

art. 20 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola <<soggetti>> è soppressa;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

<<2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).>>;

c) al comma 3, la parola <<soggetto>> è soppressa;

d) al comma 4, la parola <<soggetti>> è soppressa;

e) al comma 5, la parola <<soggetti>> è soppressa;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 21 sostituzione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19 concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge>>.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.>>.

art. 22 sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 20 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui

all'articolo 18, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 10 bis, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;
- d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 23 inserimento dell'articolo 20 bis nel decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 20, comma 2, lettere a) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10 bis;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 20, comma 1;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 21, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.>>.

art. 24 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole <<articolo 11>> sono sostituite dalle seguenti <<articolo 11 bis>>;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci

giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.>>;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

<<2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la realizzazione di festival, D ed E per la realizzazione di festival multidisciplinari, F e G per la realizzazione delle rassegne, H e I per le stagioni musicali o attività concertistiche, L e M per la realizzazione dei concorsi. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.>>.

art. 25 modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola <<soggetti>>, è soppressa;

b) al comma 2, la parola <<sette>>, è sostituita dalla seguente <<dieci>>;

c) al comma 2 le parole <<della prima annualità del triennio>> sono sostituite dalle seguenti <<dell'annualità precedente>>;

d) al comma 2 bis, le parole <<della prima annualità del triennio>> sono sostituite dalle seguenti <<dell'annualità precedente>>.

art. 26 sostituzione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:
<<Art. 23 concessione ed erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.>>.

art. 27 sostituzione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24 rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

- b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.
4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata;
5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.>>.

art. 28 inserimento dell'articolo 24 bis nel decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è inserito il seguente:
<<Art. 24 bis presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.
3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e bis).
5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.>>.

art. 29 sostituzione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 25 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova

valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 11 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera d), e 20, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;

c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 25 ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 30 inserimento del Capo III bis nel decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è inserito il Capo seguente:

<<Capo III bis Obblighi del beneficiario

Art. 25 bis obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 159/2011;

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4, 7, comma 4 e 8, comma 4;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, e 8;

e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 24 bis, comma 3;

g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 25 quater;

h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 18, comma 2;

i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;

j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 25 ter mantenimento dei requisiti di ammissibilità

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera d), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 24, con le modalità e i termini di cui all'articolo 24 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si

considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 25 quater ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 31 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo>>;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.>>.

art. 32 abrogazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è abrogato.

art. 33 disposizioni transitorie

1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Le domande di incentivo per la prima annualità del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5.

4. La domanda di incentivo è redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario.

6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualità del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 34 sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M al decreto del

Presidente della Regione 238/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato A al presente Regolamento.
2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato B al presente Regolamento.
3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato C al presente Regolamento.
4. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato D al presente Regolamento.
5. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato E al presente Regolamento.
6. L'allegato F al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato F al presente Regolamento.
7. L'allegato G al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato G al presente Regolamento.
8. L'allegato H al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato H al presente Regolamento.
9. L'allegato I al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato I al presente Regolamento.
10. L'allegato L al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato L al presente Regolamento.
11. L'allegato M al decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dall'allegato M al presente Regolamento.

art. 35 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A**(riferito all'articolo 34)**

Sostituzione Allegato A al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato A(riferito agli articoli 13, 14, 15,
16 e 17)**Indicatore di dimensione qualitativa triennale**

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del soggetto istante	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato B al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato B

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del festival	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
12) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato C

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato C al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato C

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 6 a 10	5
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 6000	da 5001 a 6000	da 4001 a 5000	da 3001 a 4000	meno di 3000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 3000	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	da 1501 a 2000	meno di 1500

Allegato D

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato D al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato D

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival multidisciplinari

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del festival multidisciplinare	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico e degli studenti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
12) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato E

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato E al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato E

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival multidisciplinari

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	20
2) numero di spettatori	più di 8000	da 7001 a 8000	da 6001 a 7000	da 5001 a 6000	meno di 5000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni (anche sponsor tecnici), o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato F

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato F al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato F

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle rassegne

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della rassegna	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale della rassegna	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) forme di co-produzione e co-organizzazione, promozione congiunta, coinvolgimento di artisti in maniera congiunta	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
13) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato G

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato G al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato G

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle rassegne

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 9 a 15	8
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato H

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato H al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato H

(riferito all'articolo 16)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della stagione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale della stagione musicale o dell'attività concertistica	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
12) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato I

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato I al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato I

(riferito all'articolo 16)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 11 a 15	10
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato L

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato L al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato L

(riferito all'articolo 17)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei concorsi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del concorso annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) numero e qualità di iniziative collaterali alla rappresentazione del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione dei partecipanti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri concorsi regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
8) curriculum vitae dei membri della giuria	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato M

(riferito all'articolo 34)

Sostituzione Allegato M al decreto Presidente della Regione 238/2016

Allegato M

(riferito all'articolo 17)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei concorsi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di partecipanti (escluse preselezioni)	più di 50	da 41 a 50	da 35 a 40	da 26 a 34	25
2) numero di edizioni svolte del concorso	più di 26	da 21 a 25	da 14 a 20	da 11 a 13	10
3) montepremi complessivo del concorso	più di euro 22.001	da euro 18.001 a euro 22.000	da euro 15.001 a euro 18.000	da euro 10.001 a euro 15.000	10.000
4) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

VISTO: IL PRESIDENTE